



DETERMINAZIONE - settore Corpo Polizia Locale

n.° 0000854 /PL del 18/11/2020	Allegati n. 1	Pagina 1
Responsabile procedimento:	Paolo Betti	AT2020085400000
Autore:	Berardi Marisa - Settore Corpo Polizia Locale - 02 910.70.50 - segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it	
(Classificazione: tit. 9 cl. 4 fascicolo 11 anno 2020)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI OGGETTO DI ATTIVITÀ DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O PENALE - SMART C.I.G. ZAF2EE3D30
-----------------	--

IL DIRETTORE

Considerato che la Polizia Locale, nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo quotidiano del territorio, sempre più frequentemente si trova ad intervenire in situazioni contingenti in cui è necessario sequestrare in via amministrativa e/o penale sostanze stupefacenti, detenute o rinvenute nel corso delle proprie attività istituzionali;

Dato atto che la Prefettura di Milano, per gli aspetti amministrativi, e la Procura della Repubblica di Monza, per gli aspetti penali, richiedono l'analisi preliminare, da parte della Polizia Giudiziaria che ha proceduto al sequestro, delle sostanze stupefacenti per meglio definire le procedure da adottare per l'esatta definizione dei procedimenti di accertamento;

Tenuto conto che il personale di Polizia Locale, impegnato nel servizio di controllo su strada finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, necessita tra l'altro, in aggiunta alle dotazioni strumentali ordinarie di servizio, di tester per l'analisi di sostanze stupefacenti ai fini dell'accertamento in atto, con lo scopo di potenziare l'attività di controllo nei pressi di strutture particolarmente sensibili come possono essere le scuole;

Atteso che:

- con decreto del Ministro dell'Interno adottato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 18 dicembre 2018 sono stati fissati i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113 convertito con modificazioni dalla legge 1°dicembre 2018, n.132;
- in particolare, all'articolo 1, comma1, lett. d),del predetto decreto è stabilito che, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, una quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo venga destinata ai Comuni per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000854** /PL del 18/11/2020

Considerato che con lettera del 15/01/2020 (ns. prot. n. 2822 pari data) la Prefettura di Milano ha riconosciuto al Comune di Paderno Dugnano il beneficio di un contributo a fondo perduto dell'importo di € 27.698,27 per la realizzazione di un progetto finalizzato alla realizzazione delle iniziative sopra descritte, riservando il 50 % di tale importo al finanziamento di una campagna informativa e di sensibilizzazione sul tema droga all'interno delle scuole rivolta proprio agli studenti, oltre all'acquisto di strumentazioni per rilevare il consumo di stupefacenti ed il potenziamento di servizi straordinari di controllo da parte della Polizia Locale, e la restante quota per il potenziamento della videosorveglianza nei pressi degli istituti scolastici;

Dato atto che in data 23/07/2020 veniva sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Milano ad approvazione del progetto denominato "Scuole sicure" 2020-2021 (Prot. 38030/2020), con il quale si definiscono i rispettivi e reciproci impegni in relazione all'attuazione delle iniziative da promuovere finalizzate alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, con particolare riguardo all'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Emilio Gadda", ubicato sul territorio comunale;

Considerato che, a fronte della necessità di accertare la tipologia e la quantità di droghe oggetto di preventivo sequestro amministrativo e/o penale effettuato durante lo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria, si rende necessario adottare specifici reagenti di provata efficienza ed affidabilità - anche alla luce della necessità di ottenere riscontri corretti per il conseguimento di risultati attendibili - per la giusta determinazione delle sostanze stupefacenti oggetto di verifica;

Considerata, pertanto la necessità di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto di reagenti idonei da impiegare nell'analisi delle sostanze stupefacenti, allo scopo di differenziarne le diverse tipologie attraverso accertamenti specifici;

Fatto rilevare che per l'acquisizione della fornitura in argomento questo Ente può procedere autonomamente ai sensi della normativa di seguito indicata e precisamente:

- l'art. 37, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.114/2014, inoltre, consente ai comuni, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 di acquisire autonomamente beni, servizi e lavori - di valore inferiore a 40.000,00 euro;
- il comma 130 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato l'art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA/Sintel da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;
- l'importo stimato è inferiore a €. 40.000,00 pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Determinazione n. **0000854** /PL del 18/11/2020

Visto altresì l'articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto, inoltre, che il medesimo articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" prevede altresì che "*nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*";

Considerato che, per quanto sopra:

- a. il fine che si intende perseguire con il contratto è riconducibile alla necessità di garantire una maggiore sicurezza del territorio cittadino realizzando attività di controllo, soprattutto in prossimità delle scuole cittadine e nei parchi/giardini pubblici, finalizzate a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti;
- b. l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento della fornitura di test rapidi di rilevazione di sostanze stupefacenti, allo scopo di differenziarne le diverse tipologie attraverso accertamenti specifici;
- c. la forma prevista è quella della scrittura privata, che potrà consistere - giusto quanto previsto dall'articolo 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 - anche attraverso lo scambio di lettere (corrispondenza), secondo l'uso del commercio, che si concluderà con la conferma d'ordine;
- d. la modalità scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e. l'obbligazione avrà scadenza entro il 31/12/2020;

Considerato che è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta "Silmarc Pharma S.r.l.", con sede legale in Ponte Strada n. 3 a Guamo (LU), C.F. e P.IVA 01736770460, azienda altamente specializzata e concessionaria esperta nella commercializzazione di prodotti e sistemi innovativi in uso presso le forze di Polizia, la quale si è resa disponibile a fornire differenti tipologie di tester per l'individuazione delle sostanze stupefacenti, formulando apposita offerta economica acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 26/10/2020 con progressivo n. 56886/2020, allegata alla presente e parte integrante del provvedimento in oggetto;

Valutata la congruità del prezzo offerto e la particolarità dei prodotti rispondenti alle necessità del Comando si ritiene opportuno procedere all'acquisizione della fornitura di kit monouso per l'analisi e l'identificazione delle droghe, mediante affidamento diretto alla precitata società SILMARC PHARMA S.r.l. - C.F./P.IVA 01736770460 - per una spesa preventivata pari ad euro 952,38 più iva, per cui euro 1.161,90 iva ed ogni altro onere incluso;

Determinazione n. **0000854** /PL del 18/11/2020

Preso atto che tale importo trova disponibilità al Capitolo PEG 3121/51 del bilancio 2020;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante del Settore Corpo Polizia Locale e che dal sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato rilasciato il seguente codice SMART CIG ZAF2EE3D30, di cui verrà data comunicazione al fornitore per i successivi adempimenti, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Dato atto che:

- l'affidamento oggetto della presente provvedimento è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e che la società Silmarc Pharma S.r.l., con sede legale in Ponte Strada n. 3 a Guamo (LU), C.F. e P.IVA 01736770460, ha rilasciato apposita dichiarazione acquisita agli atti con nota Prot. n. 57953 del 29/10/2020, conservata agli atti d'ufficio, con la quale si è assunta la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si è impegnata a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante al verificarsi di variazioni;
- la ditta Silmarc Pharma con nota Prot. n. 57953 del 29/10/2020 ha presentato apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., conservata agli atti della segreteria di settore;
- nella medesima nota è acquisita la dichiarazione nel rispetto della norma cosiddetta "pantouflage", ovvero che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per l'operatore economico non vi sono soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, in qualità di dipendenti presso le stazioni appaltanti della PA, poteri autoritativi o negoziali per svolgere attività di cui la società scrivente fosse destinataria, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che in base a quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016, così come successivamente aggiornate al D.L.vo 56/2017 con Delibera n. 206 del 01/03/2018:

- è stata acquisita agli atti d'ufficio della segreteria di settore la Visura Camerale ordinaria (doc. di verifica T 410352301 estratto in data 28/10/2020) ed il prospetto di Vigenza (doc. di verifica P 410352270 estratto in data 28/10/2020) rilasciati dalla Camera di Commercio di Lucca, attraverso il portale Infocamere;
- è stato richiesto e acquisito con esito positivo al protocollo generale dell'ente al numero 56694/2020 del 23/10/2020 il Certificato delle Annotazioni riservate ANAC, a carico della società Silmarc Pharma S.r.l.;
- è stato richiesto e acquisito con esito positivo al protocollo generale dell'ente al numero 56695/2020 del 23/10/2020 il DURC attestante la regolarità contributiva della suddetta società;

Richiamate:

- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 10/12/2019 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione emendamenti al Documento Unico di programmazione e al Bilancio di previsione

Determinazione n. **0000854** /PL del 18/11/2020

2020/2022. Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) e del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022”;

- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Parte Finanziaria”;
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/10/2020, con la quale sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022. Variazioni e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - Sezione operativa;

Visti:

- ✓ lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/01/2000, modificato con deliberazioni di C.C. n. 40 del 26/05/2010 e n. 41 del 26/09/2013;
- ✓ il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29/11/2016 modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 24/07/2019;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli artt. 183, 191 e 192 del D. Lgs n. 267/2000 (Regole per l'assunzione degli impegni di spesa);

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 03/10/2017; con il quale si è provveduto all'individuazione dei Direttori di Settore ed attribuito agli stessi il potere di assumere atti di gestione;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano;

Ritenuto, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società “Silmarc Pharma S.r.l.”, con sede legale in Ponte Strada n. 3 a Guamo (LU), C.F. e P.IVA 01736770460, l'incarico per la fornitura di n. 11 kit per l'identificazione di differenti tipologie di droghe (contenenti ciascuno 10 provette monouso) unitamente ad n. 1 valigetta corredata di 20 test, tutti della marca “IDenta - Drug Identification Kit”, per una spesa di euro 952,38 iva esclusa e pertanto per complessivi euro € 1.161,90 iva ed ogni altro onere incluso, così come indicato nell'allegata offerta economica, acquisita con prot. n. 56886/2020 del 26/10/2020, parte integrante del presente provvedimento;

Determinazione n. **0000854** /PL del 18/11/2020

2. di impegnare con il presente atto la relativa spesa, a favore della società Silmarc Pharma S.r.l.. C.F./P.IVA , 01736770460, come riportato nella tabella seguente:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro 1.161,90	2020	1	3	1	U.1.03.01.02.999	3121/51

dando atto che con il presente provvedimento l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e verrà a scadenza nell'esercizio 2020;

3. di dare atto che l'importo è inferiore a € 5.000,00, pertanto l'acquisizione della fornitura in oggetto non rientra nei vincoli di acquisto tramite la piattaforma elettronica, così come disposto con il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. di dare atto che, in conformità all'art. 192 della Legge 267/2000 e art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è riconducibile alla necessità di garantire una maggiore sicurezza del territorio cittadino realizzando attività di controllo, soprattutto in prossimità delle scuole cittadine e nei parchi/giardini pubblici, finalizzate a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti;
 - l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento della fornitura di test rapidi di rilevazione sostanze stupefacenti, allo scopo di differenziarne le diverse tipologie attraverso accertamenti specifici;
 - la forma prevista è quella della scrittura privata, che potrà consistere - giusto quanto previsto dall'articolo 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 - anche attraverso lo scambio di lettere (corrispondenza), secondo l'uso del commercio, che si concluderà con la conferma d'ordine;
 - la modalità scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'obbligazione avrà scadenza entro il 31/12/2020;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Vice comandante del settore Corpo Polizia Locale Dott. Paolo Betti e che dal sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato rilasciato il seguente codice SMART CIG ZAF2EE3D30, di cui verrà data comunicazione al fornitore per i successivi adempimenti, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
6. di evidenziare che l'affidamento oggetto della presente provvedimento è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e che la società Silmarc Pharma S.r.l., con sede legale in Ponte Strada n. 3 a Guamo (LU), C.F. e P.IVA 01736770460, ha rilasciato apposita dichiarazione acquisita agli atti con nota Prot. n. 57953 del 29/10/2020 conservata agli atti d'ufficio, con la quale si è assunta la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si è impegnata a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante al verificarsi di variazioni;

Determinazione n. **0000854** /PL del 18/11/2020

7. di dare atto che l'efficacia della presente determinazione, in base a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, così come successivamente aggiornate al D.L.vo 56/2017 con Delibera n. 206 del 01/03/2018, ed ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'affidatario, dei prescritti requisiti;
8. di dare atto inoltre che il presente atto non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 e ss.mm.ii. e che si provvederà alla liquidazione dell'importo spettante con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica PA e all'esito positivo dell'espletamento dei controlli di Legge;
9. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 non si riscontra l'esistenza di interferenze e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del DUVRI;
10. di dare atto che si provvederà ai successivi obblighi di Pubblicazione di cui all'art. 1 c. 32 della Legge n. 190/2012 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alla trasmissione all'affidatario della presente determinazione, unitamente alla comunicazione dell'impegno, al Codice di Comportamento del Comune ed al Patto di Integrità, che costituirà conferma d'ordine;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

1. Preventivo società SILMARC PHARMA S.r.l.

PADERNO DUGNANO, 18/11/2020

Il direttore
Dott. Lucio Dioguardi